

ATTO COSTITUTIVO

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE "ALCHIMIE URBANE"

I sottoscritti:

1. **Clara Ceppa**, nata a Asti il 28/05/1981 e residente ad Asti in Via Gerbi 31, C.F. CPPCLR81E68A479H;
2. **Enrico Panirossi**, nato a Asti il 30/01/1981 e residente ad Asti in via Bonzanigo 19, C.F. PNRNRC81A30A479F;
3. **Marco Pesce**, nato ad Acqui Terme (AL) il 07/04/1973 e residente ad Asti in via Buoizzi 45, C.F. PSCMRC73D07A052Z;

convengono e stipulano quanto segue:

Art. I) E' costituita, ai sensi delle legge n° 383 del 7/12/2000, l'associazione di promozione sociale denominata "ALCHIMIE URBANE" che persegue fini di solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica con particolare riferimento alla promozione della cultura, dell'arte, dell'architettura, del design, del territorio e del paesaggio. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

Art. II) L'Associazione non ha scopo di lucro, fa riferimento all'art.148 commi 5 e 8 del DPR 917/1986 T.U.I.R.

Art. III) L'associazione ha sede attualmente in Asti in Piazza Statuto n. 15 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

Art. IV) La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato, potrà però essere sciolta anticipatamente con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati con i limiti indicati in Statuto.

Art. V) L'Associazione è retta, oltre che dalle norme di cui al presente atto, anche da quelle contenute nello Statuto Associativo che, firmato dalle parti contraenti, si allega alla presente scrittura privata, siglato con la lettera "A", per formarne parte integrante ed essenziale; i sottoscrittori del presente atto dichiarano di avere in precedenza letto il suddetto Statuto sociale e di approvarlo all'unanimità.

Art. VI) I convenuti nominano, ai sensi dello Statuto associativo, quali membri del Consiglio Direttivo, per un triennio: i signori fondatori:

- Presidente: Clara Ceppa
- Vicepresidente e Tesoriere: Marco Pesce
- Segretario: Enrico Panirossi

Tutti come sopra qualificati, dichiarano di accettare le rispettive cariche. L'attività degli associati è svolta a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea degli associati. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo occasionale e non, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. VII) La quota degli associati fondatori, in sede di costituzione dell'Associazione viene fissata in euro 200,00; quella degli associati ordinari in euro 50,00 e quella degli associati sostenitori in euro 100,00; a partire dal secondo anno l'ammontare delle quote associative sarà stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. VIII) Gli effetti del presente atto decorrono dalla data odierna.

Art. IX) Tutte le spese, imposte e tasse del presente atto costitutivo - statuto nonché quelle successive sono a carico della costituita associazione.

Asti, 08/08/2017



STATUTO ALLEGATO “A”

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita in Asti un'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi degli artt. 12 - 36 del Codice Civile con particolare riferimento della legge n°383 del 7 dicembre 2000, denominata “ALCHIMIE URBANE”.

ART. 2 - FINALITA' ASSOCIAZIONE

L'associazione non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini e la gratuità delle cariche associative. L'associazione ha per scopo l'elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, in particolare l'attuazione di iniziative socio educative e culturali. Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale con attenzione ai bisogni presenti sul territorio.

Per perseguire gli scopi sociali l'associazione si propone:

- promuovere il dibattito culturale e valorizzare l'impegno professionale nei settori della cultura, dell'arte, della creatività, dell'architettura, del design e dell'eco-design, della grafica, della comunicazione, della promozione del territorio, della tutela del paesaggio, anche relativamente alle tematiche di sostenibilità ambientale e promuovendone gli aspetti innovativi;
- promuovere il design come innovazione sociale per attivare, sostenere e orientare i processi di cambiamento sociale in funzione della sostenibilità economica e sociale;
- favorire lo scambio di esperienze e lo sviluppo di progetti innovativi sul territorio con l'obiettivo di promuovere la rigenerazione urbana, il riuso anche temporaneo degli immobili, la diffusione di interventi volti alla sostenibilità ambientale, economica e sociale;
- ampliare la conoscenza della cultura del paesaggio, inteso come rapporto equilibrato e sostenibile tra paesaggio naturale e paesaggio costruito, attraverso contatti tra persone, enti ed associazioni, e diffondere la cultura del paesaggio di qualità nella collettività, con particolare attenzione alle nuove generazioni;
- divulgare le buone pratiche relative al recupero e alla riconversione urbana, alla progettazione sostenibile attraverso iniziative a carattere culturale e formativo quali conferenze, convegni, seminari e laboratori;
- promuovere la cittadinanza attiva, favorendo la partecipazione dei cittadini all'interno delle istituzioni e della società civile e diffondendo la cultura della collaborazione tra cittadini ed amministrazioni per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni;
- informare e sensibilizzare la società civile sui temi del riciclo dei materiali, dell'uso efficiente degli scarti e dell'energia, del rispetto dell'ambiente e del clima;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- favorire la nascita e il consolidamento di reti di conoscenze ed esperienze, con particolare attenzione al mondo giovanile;
- promuovere ed organizzare manifestazioni ed eventi riguardanti gli interessi e le attività dell'Associazione come concorsi, mostre, esposizioni, fiere, festival, convegni e similari;
- sviluppare tavoli di lavoro di coordinamento, workshop, attività di tipo creativo, formativo e sociale, per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- promuovere iniziative didattiche di diverso genere per adulti e per bambini, organizzare corsi ed attività di formazione anche tramite conferenze, convegni, dibattiti, seminari, pubblicazioni anche per conto terzi e su supporto di diversa natura (cartaceo, multimediale ecc...) e iniziative varie;
- svolgere e programmare azioni didattiche rivolte a istituti scolastici italiani ed esteri di ogni ordine e grado, anche promuovendo azioni di valenza interdisciplinare insite nella promozione e valorizzazione delle finalità dell'Associazione;
- svolgere azioni ed iniziative di ricerca, promozione e diffusione sia proprie che in interazione con soggetti professionali, enti culturali e territoriali;
- esercitare azioni di consulenza presso organi istituzionali e non;

- promuovere, sperimentare e realizzare attività connesse alla rigenerazione urbana, al riuso anche temporaneo degli immobili, al design sociale, al riciclo dei materiali, alla cura dei beni comuni;
- produrre e pubblicare documenti riguardanti gli interessi e le attività dell'Associazione;
- promuovere il mutuo aiuto tra gli Associati con scambio di beni materiali e immateriali (competenze, tempo, prestazioni, oggetti materiali etc.), favorendo tali azioni anche al di fuori dell'associazione stessa,
- svolgere ogni altra iniziativa utile al raggiungimento dello scopo sociale.

Ad ulteriore specificazione l'Associazione si propone di:

1. organizzare convegni, conferenze ed eventi pubblici riguardanti gli interessi e le attività dell'Associazione;
2. svolgere attività di formazione e di educazione civica, quali ad esempio workshop, laboratori e seminari riguardanti gli interessi e le attività dell'Associazione;
3. organizzare o sostenere azioni di progettazione condivisa e partecipata allo scopo di favorire il recupero, il riuso e la rigenerazione di aree urbane, in disuso e non, verdi o costruite;
4. organizzare e realizzare laboratori-cantiere per il recupero ed il riuso, anche temporaneo, di spazi o di manufatti in genere;
5. ideare e gestire progetti di sviluppo urbano e territoriale;
6. fornire consulenza ed assistenza ad attori pubblici e privati sulle buone pratiche, nonché sulle opportunità offerte dai Programmi comunitari e dalla legislazione nazionale e regionale per l'ideazione di progetti di sviluppo locale ed inclusione sociale;
7. sostenere progetti di sviluppo e riconversione urbana con l'utilizzo di strumenti di comunicazione e pubblicazioni, cartacee e digitali;

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

ART. 3 – DURATA

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta anticipatamente solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 4 – ASSOCIATI

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo associativo. Possono chiedere di essere ammessi come associati sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 5 – DOMANDA DI AMMISSIONE

- 1) L'ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati
- 2) L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi associati è deliberata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.
- 3) L'iscrizione decorrerà dal momento in cui la domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.
- 4) Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso ed ai diritti e doveri che ne derivano.
- 5) Il richiedente, con la domanda di ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto e le disposizioni del Consiglio Direttivo; si impegna inoltre a versare la quota annuale.
- 6) La qualità di associato non può essere trasferita a terzi.

ART. 6 – TIPOLOGIE DEGLI ASSOCIATI

- a) Associati Fondatori, sono coloro che hanno firmato l'atto costitutivo.
- b) Associati Ordinari, sono coloro che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
- c) Associati Onorari, sono coloro che dichiarati tali dal Consiglio Direttivo abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o particolarmente rappresentativi dell'oggetto Associativo. Questi sono esentati dal pagamento della quota associativa.
- d) Associati Sostenitori o Promotori sono coloro che contribuiscono all'attività associativa mediante conferimenti in denaro o in natura di entità maggiore rispetto alle quote degli associati Ordinari; possono altresì far parte del comitato scientifico dell'Associazione.

ART. 7 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

- 1) Tutti gli associati, di cui all'articolo precedente, al momento dell'ammissione, dispongono del diritto di partecipazione nelle assemblee associative.
- 2) Sono eleggibili alle cariche sociali gli associati che abbiano almeno 2 anni di iscrizione all'associazione.

ART. 8 – DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

- 1) Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per i seguenti motivi:
 - a. perdita di uno o più requisiti sulla base dei quali è avvenuta l'ammissione;
 - b. dimissioni volontarie;
 - c. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla data di scadenza del versamento della quota associativa (28 febbraio) e quindi fine aprile;
 - d. radiazione per gravi motivi deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, o commetta gravi violazioni del codice etico adottato dall'associazione.
- 2) Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria degli associati. Nel corso di tale assemblea, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
- 3) L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo associativo per tutto l'anno in corso. Sono valide le dimissioni se presentate entro il 30 ottobre di ciascun anno solare. La scadenza del versamento della quota associativa è individuata nella data del 28 febbraio. Il mancato rinnovo del tesseramento associativo entro tale data, qualifica l'associato come moroso. L'associato che non è in regola con il versamento della quota associativa non potrà partecipare ad alcuna attività o riunione.
- 4) L'associato radiato non può essere più ammesso.

ART. 9 – ORGANI

- 1) Gli organi associativi sono:
 - a. l'Assemblea generale degli associati;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. il Vicepresidente;
 - e. il Segretario;
 - f. il Tesoriere;
 - g. il Revisore dei conti, se nominato.
- 2) Gli organi associativi durano in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili.

ART. 10 – ASSEMBLEA

Premesso che ogni associato esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata:

- 1) L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se ne

interventuti o dissenzienti.

- 2) La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. Inoltre l'assemblea deve essere obbligatoriamente convocata ove ne faccia richiesta la maggioranza del Consiglio Direttivo.
- 3) L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- 4) I singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'Associazione.
- 5) Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.
- 6) L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di natura professionale, anche ricorrendo ai propri associati

ART. 11 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

- 1) Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annua.
- 2) Ogni associato può rappresentare esclusivamente in assemblea ordinaria, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. In assemblea straordinaria non valgono le deleghe.

ART. 12 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

- 1) La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà, almeno 15 giorni prima, mediante invito per posta ordinaria, o posta elettronica o fax all'ultimo indirizzo comunicato dall'associato all'Associazione. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 2) L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del rendiconto preventivo per l'esercizio in corso.
- 3) Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione degli eventuali regolamenti associativi, per la nomina degli organi direttivi e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
- 4) Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
- 5) L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
- 6) L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
- 7) Il Presidente dirige e regola le discussioni, stabilisce inoltre le modalità e l'ordine delle votazioni.
- 8) Di ogni assemblea si dovrà redigere l'apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

ART. 13 – VALIDITA' ASSEMBLEARE

- 1) L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto, e non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
- 2) L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli

associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

- 3) In seconda convocazione, tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria, saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; la seconda convocazione non può essere effettuata lo stesso giorno della prima.

ART. 14 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- 1) L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata o posta elettronica certificata o Fax all'ultimo indirizzo comunicato dall'associato all'Associazione almeno 15 giorni prima dell'adunanza.
- 2) L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - a. approvazione e modificazione dello statuto associativo;
 - b. scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.
- 3) Non si considerano valide in tale assemblea straordinaria, le deleghe attribuite ad altri associati.

ART. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti scelti tra gli associati con un minimo di tre fino ad un massimo di nove, il Consiglio Direttivo nomina nel proprio interno tutte le cariche appartenenti al consiglio direttivo. Tutti gli incarichi associativi si intendono a titolo gratuito, è ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea degli associati.
- 2) I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 3) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 4) In caso di parità il voto del Presidente o del facente funzione è determinante.
- 5) Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da apposito verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
- 6) Almeno 1 terzo dei componenti il Consiglio Direttivo, con arrotondamento alla cifra superiore, deve essere composto dagli associati fondatori. Detta prescrizione opera solo nel caso in cui vi sia un numero sufficiente di associati fondatori che si dichiarino disponibili ad assumere le funzioni.
- 7) Tra i poteri del Consiglio Direttivo rientrano a titolo esemplificativo: intervenire in atti di acquisto e vendita di cose mobili in genere; eseguire qualsiasi operazione finanziaria e bancaria; emettere e girare assegni sui conti correnti dell'Associazione; assumere e licenziare impiegati ed operai; e sottoscrivere contratti in genere.
- 8) Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla cooptazione. La cooptazione dovrà essere ratificata dalla prima assemblea ordinaria e i consiglieri cooptati resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Diversamente il Presidente deve convocare l'assemblea.
- 9) Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
- 10) Il Consiglio Direttivo inoltre potrà assumere personale, ove dovesse presentarsene la necessità.

ART.17 – CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti, senza formalità procedurali.

ART. 18 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle proprie finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
 - b) predisporre i rendiconti preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della presidenza;
 - c) fissare, su proposta del Presidente, le quote di ammissione ed i contributi associativi;
 - d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che eccede l'ordinaria amministrazione;

- e) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame;
- f) procedere all'inizio di ogni anno associativo alla revisione dell'elenco degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- g) deliberare l'ammissione di nuovi associati;
- h) deliberare l'eventuale nomina degli associati benemeriti;
- i) deliberare le prestazioni di servizi agli associati con le relative norme e modalità;
- j) eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, ed il Tesoriere.

2) Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte dagli associati e non.

3) Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, di regola per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

ART. 19 – IL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente dell'Associazione è nominato dal consiglio direttivo nell'ambito dei suoi membri e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo, ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli potrà quindi rappresentarla in tutti gli atti, contratti e giudizi, nonché in tutti i rapporti con enti, società, associazioni, istituti privati, pubblici e qualsivoglia non strettamente qui menzionato;
- 2) predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- 3) vigila sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- 4) determina i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- 5) emana i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.
- 6) Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.
- 7) Il Presidente in caso di urgenza può assumere, sotto la propria responsabilità tutti i provvedimenti di competenza del consiglio stesso; detti provvedimenti dovranno poi essere sottoposti a ratifica del Consiglio. La ratifica dovrà essere inserita nell'ordine del giorno della convocazione del C.D. successiva a detti provvedimenti.

ART. 20 – IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza.

ART. 21 – IL SEGRETARIO E TESORIERE

- 1) Spetta al Segretario:
 - a. redigere i verbali del Consiglio Direttivo;
 - b. diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo;
- 2) Spetta al Tesoriere:
 - a. tenere la contabilità ed i libri associativi;
 - b. provvedere alla liquidazione delle spese con il concorso del Presidente;
 - c. tenere la cassa;
 - d. provvedere al pagamento delle spese liquidate.
 - e. Redige la relazione annuale di rendiconto economico / finanziaria

ART. 22 – IL REVISORE DEI CONTI

Ove ritenuto necessario, o divenuto obbligatorio per norma di legge, l'Associazione nominerà il Collegio dei Revisori dell'associazione è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il collegio dei revisori è nominato dall'assemblea e dura in carica tre anni. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, verificare e controllare l'operato del consiglio direttivo, e l'operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al presidente ed ai membri del consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai

membri il collegio dei revisori, se esterni alla associazione, è determinato dal consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

ART. 23 - IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

- 1) Il Comitato scientifico, che è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo o da persona da lui delegata, composto da esponenti delle pubbliche Istituzioni del mondo della cultura, della scienza, delle arti o da cittadini italiani e stranieri, distintisi in modo particolare nella sfera della promozione culturale e sociale che aderiscano alla finalità dell'Associazione.
- 2) I componenti vengono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente o di uno dei membri del Consiglio stesso. Il Comitato svolge attività di studio, consulenza e progettazione e formula proposte al Consiglio per la realizzazione dei fini statutari. Il Comitato può richiedere al Consiglio Direttivo di avvalersi di esperti in particolari campi oggetto di specifici progetti dell'associazione.

ART. 24 - IL RENDICONTO

- 1) Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto annuale economico-finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione patrimoniale / economico / finanziaria dell'associazione.
- 2) Il rendiconto può essere redatto per competenza o per cassa, in base all'evoluzione dell'Associazione in linea con l'assolvimento della normativa tributaria italiana.
- 3) Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- 4) Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati.

ART. 25 – ANNO ASSOCIATIVO

L'anno associativo e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo anno terminerà al 31 dicembre dell'anno 2017.

ART. 26 – PATRIMONIO

Tutte le entrate ed i proventi dell'attività dell'Associazione sono utilizzate e spese per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono in alcun modo, neppure indiretto, essere divise e/o distribuite tra gli associati.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dell'Associazione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

I mezzi finanziari occorrenti per il conseguimento dello scopo associativo sono

- a) quote associative ordinarie;
- b) contributi supplementari o straordinari;
- c) donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
- d) erogazioni liberali e oblazioni;
- e) contributi di enti pubblici e privati;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività di vendita di prodotti e piccoli gadget in genere, connesse agli scopi istituzionali;
- h) entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
- i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

Il consiglio direttivo potrà decidere di accantonare una parte degli avanzi di gestione in virtù di progetti associativi stabiliti dal consiglio direttivo.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.

I versamenti al fondo di dotazione dell'Associazione sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione potrà farsi luogo a rimborso di quanto versato.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 27 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute in via esclusiva ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Asti.

Il Collegio Arbitrale deciderà pro bono et aequo senza formalità di procedura entro il termine di giorni novanta dall'avvenuta accettazione dell'incarico da parte del terzo arbitro.

ART. 28 – SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale degli associati, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte degli associati aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 degli associati con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 29 – NORMA DI RINVIO


Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le specifiche norme del Codice Civile e delle normative di legge.

Agg. Clp
Iloro Vere
Ennio Perinetti Sr.



Reg.to in Asti il *08/08/17*
N° *232/83*
ESATTI € *200,00*
(Euro *Duecento*)

IL DIRETTORE
Dr. Paolo Adr.
Ga. Di. Rog. Paola



Firme su delega
Dr. Paolo Adr.
Dott. Paolo Ter.